

TRIBUNALE DI LARINO**Il giudice**

Letto il ricorso depositato in data 25.5.2023 con la quale ha richiesto la conferma delle misure protettive conseguenti all'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi effettuata in data 14.4.2023;
letti ed esaminati gli atti;

OSSERVA

La domanda di conferma delle misure protettive è per taluni aspetti inammissibile per altri non accoglibile.

Queste le ragioni di inammissibilità.

1. La disciplina delle misure protettive richieste dall'imprenditore è tracciata essenzialmente, ma non solo, dagli artt. 18 e 19 ccii, il cui contenuto è opportuno ripercorrere per delinearli gli snodi processuali, ai fini che qui rilevano.

L'art. 18 comma 1 prevede che l'imprenditore, contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto (ma anche in un secondo momento, ove la necessità si presentasse successivamente) può chiedere l'applicazione di "misure protettive" del patrimonio. Si tratta, a norma dell'art. 2, comma 1 let. p) ccii di "*misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*". L'istanza di applicazione delle misure protettive, prosegue il citato comma 1, è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno di questa pubblicazione, si produce il così detto *automatic stay*: i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Inoltre, il comma 4 sancisce che "*dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive*" (ferme restando le misure protettive adottate ai sensi dell'art. 54 comma 1 ccii).

L'art. 19, intitolato "*Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari*" dispone al comma 1 che quando l'imprenditore ha chiesto misure protettive, "*con ricorso presentato al tribunale competente ... entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto*" deve depositare un ricorso con cui chiedere "*la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative*". Aggiunge inoltre la norma che "*entro trenta giorni*" decorrenti dalla predetta pubblicazione "*l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato*".

Infine, stabilisce che "*L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure*".

La norma prescrive che, unitamente al ricorso, l'imprenditore debba depositare:

i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

1.2. Questa essendo la disciplina della fase introduttiva di siffatto procedimento, va osservato che nel caso di specie essa non è stata osservata, e dunque le misure protettive hanno perduto efficacia.

Invero, come si evince dalla visura camerale allegata al ricorso (allegato n. 5) l'istanza di accettazione dell'incarico dell'esperto e di applicazione delle misure protettive sono state pubblicate il 17.5.2023, mentre l'iscrizione a ruolo è intervenuta il successivo giorno 25, con la conseguenza che la misura protettiva è cessata partire dal 19.5.2023, data ultima entro la quale l'iscrizione a ruolo doveva perfezionarsi.

2. Quanto alle ragioni di rigetto della richiesta, valgono le considerazioni che seguono.

2.1. Il Legislatore del D.L. n. 118 del 2021 ha introdotto nell'ordinamento un istituto per consentire all'imprenditore di uscire da una situazione di *"squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza"* (art. 2, comma 1 CCII). Esso prende il nome, appunto di *"composizione negoziata"*.

A norma dell'art. 12 cci, l'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un "esperto" al segretario generale della camera di commercio, *"quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"*. Il secondo comma della disposizione precisa che *"l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"*.

Lo strumento, importato nel CCII dal d.lgs 17 giugno 2022, n. 83, è a disposizione di tutte le imprese, sia commerciali che agricole, e può essere utilizzato indipendentemente dai requisiti dimensionali, per cui possono avvalersene anche le imprese c.d. sotto soglia.

Si tratta di una procedura (anzi, come si afferma in dottrina, di un "percorso") essenzialmente stragiudiziale, che non comporta alcuna forma, neppure attenuata, di spopolamento patrimoniale, attraverso la quale l'imprenditore può, in completa autonomia, decidere di chiedere alla CCIA la nomina di un "esperto", la cui funzione è di guidarlo verso un processo di risanamento dell'azienda e di assisterlo nelle trattative che ai fini del risanamento potrebbe essere necessario avviare con i creditori e con tutti gli altri possibili stakeholders (soci, potenziali acquirenti, fornitori, lavoratori) per il ripristino dell'equilibrio patrimoniale o economico-finanziario perduto, qualora l'impresa versi in una situazione di squilibrio che rende probabile la crisi o l'insolvenza¹.

¹ Si legge nella relazione ministeriale al decreto legge che l'esperto *"non si sostituisce all'imprenditore ma lo affianca fornendogli la professionalità e le competenze necessarie per la ricerca di una soluzione della situazione di difficoltà dell'impresa e facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell'impresa"*.

Potranno essere chiamati a svolgere le funzioni di esperto coloro i quali risulteranno iscritti in un apposito albo istituito presso ciascuna CCIA.

L'obiettivo è quello di affrontare il più precocemente possibile una situazione di difficoltà, in modo da aumentare le chances di trovare una soluzione e di arginare il prima possibile quelle dinamiche potenzialmente capaci di condurre ad una situazione di insolvenza irreversibile. Non si chiude però la porta neppure ai casi in cui la situazione è più severa, come testimonia il fatto che l'art. 12 CCII faccia riferimento non soltanto alla probabilità di crisi, ma appunto alla probabilità di insolvenza, purché, evidentemente, non sia irreversibile.

A norma dell'art. 12 comma primo, legittimato ad assumere l'iniziativa è ogni imprenditore, non solo commerciale ma anche agricolo, ed anche "sotto soglia".

La domanda è preclusa, a norma dell'art. 25-quinquies comma uno, in pendenza di uno dei procedimenti introdotto a norma dell'art. 40 CCII (domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, di un procedimento di ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, di concordato minore, ecc). Parimenti, l'istanza non può essere ripresentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti, abbia rinunciato ad una di queste domande.

Prima facie potrebbe dirsi che l'imprenditore dà inizio alla procedura depositando presso la camera di commercio la richiesta, rivolta al segretario generale, di nomina di un esperto indipendente. Tuttavia, poiché l'accesso alla composizione negoziata ha senso solo se risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, come peraltro lo stesso art. 12, commi primo e secondo, sottolinea, è verosimile (auspica il legislatore) che questo primo atto di impulso procedimentale sia a sua volta preceduto da una valutazione, tutta interna all'azienda, nella quale l'imprenditore, evidentemente coadiuvato dai professionisti che normalmente lo assistono, acceda alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 comma 1, (per il tramite del sito istituzionale di ciascuna camera di commercio) per eseguire il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsto dal comma secondo del medesimo art. 13.

Ancora più a monte si colloca, nel paradigma normativo, un ulteriore momento, individuato dall'art. 15, il quale prevede, nelle società, un'attività di impulso degli organi di controllo che, in attuazione dell'art. 2086 c.c., rilevata una situazione di crisi, ne fanno pronta segnalazione all'organo amministrativo assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per riferire in ordine alle iniziative intraprese.

2.2. L'art. 17 prescrive che l'istanza di nomina dell'esperto sia presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13, mediante la compilazione di un modello ivi disponibile.

All'istanza sono allegati (art. 17 comma 3) una serie di atti e documenti.

La norma richiede in primo luogo i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, il che vuol dire che se l'imprenditore non ha provveduto, dovrà preliminarmente procedere a redigerli.

Se si tratta di imprenditori non tenuti al deposito dei bilanci, alla domanda dovranno allegarsi le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA (se, evidentemente, si tratta di soggetto passivo IVA) degli ultimi tre periodi di imposta.

A giudizio di questo Tribunale vale la pena di sottolineare, a proposito di questa norma, che il legislatore non richiede le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, ma le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre periodi di imposta, il che significa, come per i bilanci, che l'imprenditore il quale abbia ommesso di presentare le dichiarazioni dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di presentazione della domanda, dovrà preliminarmente attivarsi (questo peraltro vuol dire che, nel caso di istanza depositata nei primi mesi dell'anno, sarà necessario redigere detta dichiarazione con un congruo anticipo rispetto ai termini ordinari).

Alla domanda andrà pure allegata una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza.

Altro allegato è costituito da una “relazione chiara e sintetica” che conterrà:
una parte descrittiva dell’attività in concreto esercitata;
la tipologia delle difficoltà economico finanziarie e patrimoniali;
un piano finanziario che abbracci i successivi sei mesi;
la illustrazione delle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare.

Questa relazione deve essere accompagnata da un progetto di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13 comma 2.

Deve essere pure allegato l’elenco dei creditori (scaduti ed a scadere) con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, per ciascuno dei quali occorrerà riportare: importo, data di scadenza, eventuali diritti reali o personali di garanzia.

Altro allegato è rappresentato da una dichiarazione, resa dall’imprenditore, attestante la eventuale pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, per l’accertamento dello stato di insolvenza, o di domande di concordato.

Al fine di consentire la ricostruzione dell’esposizione debitoria nei confronti del fisco, l’imprenditore deve pure allegare il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1 del CCII (si tratta di un certificato, rilasciato dall’amministrazione finanziaria e dagli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza, relativo alla esistenza di debiti risultanti dai loro atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite ma in relazione alle quali i debiti non sono stati soddisfatti). Analogamente, dovrà depositarsi la situazione debitoria risultante presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, alla quale pure, pertanto, dovrà preliminarmente rivolgersi apposita richiesta. Stesse informazioni devono essere fornite a proposito della situazione contributiva ed assicurativa, dovendosi richiedere, all’INPS ed all’INAIL, il certificato unico dei crediti dagli stessi vantati nei confronti dell’imprenditore a titolo di contributi e premi assicurativi, a norma dell’art. 363 comma 1 CCII. In alternativa dovrà essere depositato il DURC.

Infine, la domanda deve essere corredata da un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

A questo compendio documentale che potrebbe definirsi “necessario” se ne affianca uno “eventuale”, indicato dall’art. 18, rappresentato (come nel caso di specie) da una istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio o dalla rappresentazione della necessità di disporre di risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’azienda.

Questa richiesta è pubblicata sul registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, e dal giorno della pubblicazione i creditori:

- non possono acquisire diritti di prelazione se non con il consenso dell’imprenditore;
- non possono iniziare o proseguire procedure esecutive individuali;
- non possono ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell’imprenditore.

Il secondo comma dell’art. 18 dispone che con l’istanza di applicazione delle misure protettive l’imprenditore deposita anche una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti. Nonostante la non felicissima formula normativa il riferimento, evidentemente, è ai pignoramenti, ai sequestri ed ai fermi amministrativi.

Va notato che, il legislatore “pretende” dall’imprenditore che accede alla composizione negoziata un peculiare standard di “onestà”. Egli, infatti, ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati in modo trasparente (art. 16 comma 5); ha il dovere di gestire il proprio patrimonio in modo da non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16 comma 5); ha il dovere di fornire all’esperto tutte le informazioni che gli vengono richieste (art. 16 comma 2); deve informare preliminarmente l’esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o di atti non coerenti con il piano di risanamento (art. 21 comma 2).

2.3. L'art. 13 comma 7 prevede che il segretario generale della camera di commercio, ricevuta la richiesta caricata sulla piattaforma telematica dall'imprenditore a norma dell'art. 17 comma 1, la comunica il giorno stesso ad una apposita commissione costituita presso ciascuna camera di commercio del capoluogo di regione, la quale entro i cinque giorni lavorativi successivi nomina l'esperto, che a sua volta nei due giorni successivi alla ricezione della nomina deve esaminare la domanda ed i documenti presenti presso la piattaforma telematica e comunicare all'imprenditore, a mezzo pec, l'accettazione dell'incarico, inserendo la dichiarazione di accettazione nella piattaforma medesima.

A norma del quinto comma dell'art. 17 l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Tale convocazione deve essere preceduta, o quanto meno accompagnata, dall'acquisizione di un paniere informativo che consentirà all'esperto di avere una prima conoscenza dell'impresa e di orientare il proprio operato. A questo fine, contestualmente alla convocazione dell'imprenditore, l'esperto invierà una richiesta di informazioni all'organo di controllo ed al revisore legale (che secondo il citato comma 5 devono essere appositamente compulsati).

Allo stesso modo (così il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 settembre 20218 adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) sarà opportuno che l'esperto acquisisca al proprio fascicolo i risultati del test pratico di cui all'art. 3 comma 2 ccii, provvedendo ad apportarvi le eventuali correzioni. Se l'imprenditore non ha provveduto sarà lo stesso esperto, che, unitamente all'imprenditore, provvederà a redigerlo.

A proposito dei risultati del test pratico il citato decreto dirigenziale distingue (sezione I, punto 1.4) una serie di valori del rapporto tra entità del debito da ristrutturare e flussi annui generati dall'impresa al servizio del debito, che crescono al crescere delle difficoltà di risanamento.

Altro elemento di fondamentale importanza è altresì la lista di controllo particolareggiata, nel compilare la quale (per la parte di sua competenza) l'esperto deve:

- verificare se l'organo di controllo ed il revisore legale (quando in carica) ritengono adeguata ed affidabile la situazione contabile aggiornata a non oltre 120 giorni (redatta nel rispetto del principio contabile OIC 30, il che significa che essa deve consistere sostanzialmente in un bilancio intermedio) di cui l'impresa disponga;

- individuare quali sono le manifestazioni esteriori dello stato di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che la rende probabile, e quali le relative cause, ove non individuate (o non correttamente individuate) dall'imprenditore;

- verificare se l'organo di controllo ed il revisore, quando in carica, ritengono adeguato alle prospettive di risanamento il quadro fornito dall'imprenditore;

- chiedersi se il piano immaginato dall'imprenditore sia credibile in quanto fondato su intenzioni strategiche chiare, razionali e condivisibili da parte dell'esperto medesimo, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e con il contesto in cui essa opera;

- verificare se le strategie di intervento, oltre ad essere chiare, razionali e condivisibili, siano prospetticamente idonee al superamento delle cause della crisi immaginando, in caso contrario, quali sarebbero quelle da adottare, e se siano state svolte verifiche prospettiche di redditività dei flussi finanziari attesi;

- controllare se il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa.

2.4. Il paragrafo 3 della sezione terza del decreto dirigenziale prevede che l'esperto, dopo aver analizzato il piano di risanamento ipotizzato dall'imprenditore ed averlo valutato, procede ad uno studio sulla proiezione dei flussi finanziari posti al servizio del debito.

In particolare, occorrerà verificare: se la stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive; se le proiezioni sono fondate su

previsioni che coprono un periodo massimo di 5 anni, a meno che un arco temporale superiore sia giustificato; se le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti; se la stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici; se il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti; se la stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere (in termini di investimenti, ricavi e costi) è coerente con le informazioni disponibili ed è ritenuta giustificata dalle diverse funzioni aziendali; se è stata svolta una verifica di ragionevolezza della redditività prospettica; se si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare, al netto dei costi di dismissione, in caso di dismissione di cespiti.

2.5. A questo punto, secondo la scansione immaginata dall'art. 17 comma quinto, se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto avvia una serrata negoziazione con "*le altre parti interessate al processo di risanamento*" la quale si svolge attraverso uno o (verosimilmente) più incontri, da tenersi con "*cadenza periodica ravvicinata*". Le trattative hanno una durata prestabilita di 180 giorni, decorsi i quali se le parti non raggiungono un accordo sui modi di superamento della crisi, l'incarico dell'esperto cessa ipso iure. Questo termine può essere prorogato per non oltre 180 giorni, in due casi. Il primo è quello in cui tutte le parti e l'esperto concordano in tal senso. Si noti che il legislatore da questo punto di vista ha inteso in un certo senso tutelare le minoranze, poiché è richiesto il consenso unanime di tutti i partecipanti alle trattative.

2.6. Il legislatore del codice della crisi, immaginando un imprenditore effettivamente in esercizio, si preoccupa poi di disciplinare la gestione dell'impresa in pendenza delle trattative.

Prevede, ad esempio, che del compimento degli atti di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative medesime o alle prospettive di risanamento l'imprenditore informi preventivamente l'esperto, il quale se verifica che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore ed all'organo di controllo, e se nonostante la segnalazione l'atto viene comunque compiuto, egli può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese (l'iscrizione diviene obbligatoria se l'atto compiuto effettivamente pregiudica gli interessi dei creditori, ed in questo caso l'esperto segnalerà al giudice che ha adottato le misure cautelari o protettive che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la loro adozione o che è necessario abbreviarne la durata. Non è superfluo ricordare che i pagamenti e gli atti di straordinaria amministrazione in relazione ai quali l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese sono revocabili a norma degli artt. 165 166 CCII).

Ancora, l'imprenditore deve essere autorizzato dal Tribunale ove voglia contrarre finanziamenti prededucibili (la possibilità di ottenere finanziamenti che in una futura liquidazione giudiziale o in una futura procedura concorsuale saranno prededucibili è stata concepita per assicurare una speciale tutela a coloro i quali si incaricheranno di apportare finanza, tutela che si sostanzia nella collocazione del credito da rimborso tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCII).

2.7. Le trattative sopra illustrate possono giungere a plurimi approdi, sostanzialmente ascrivibili a tre gruppi.

Al primo (art. 23 comma 1 ccii) sono da ascrivere soluzioni negoziali, che cioè prevedono il consenso delle controparti.

Una prima soluzione è rappresentata dalla stipula di contratti, con uno o più creditori (art. 23, comma 1 let. a). Questi contratti possono anche produrre gli effetti di cui all'art. 25-bis (riduzione degli interessi sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni tributarie concessione di una dilazione di pagamento del debito tributario) se nella relazione conclusiva caricata sulla piattaforma l'esperto attesta che il contratto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni. Non è prescritto che questo contratto debba avere un contenuto minimo

specifico, per cui le parti potranno liberamente determinarne il contenuto a norma dell'art. 1321 c.c. Non è previsto neppure che l'accordo possa coinvolgere anche uno o più terzi (si pensi al fornitore strategico), ma il silenzio serbato sul punto dal legislatore non pare indice di una volontà preclusiva.

L'unico elemento richiesto, se si vuole la produzione degli effetti di cui all'art. 25-bis, è che dalla relazione dell'esperto risulti la sua idoneità ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni.

Altra possibilità è che le parti stipulino una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62 ccii con conseguente obbligo per l'esperto di verificarne i presupposti (art. 23, comma 1 let. b). La convenzione di moratoria consente all'imprenditore di concludere un accordo con i creditori la cui funzione sia quella di *"disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi"*. Essa non può avere un contenuto libero, ma può realizzare solo: la dilazione delle scadenze dei crediti; la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative; ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La convenzione di moratoria può anche imporre l'esecuzione di nuove prestazioni (che non siano la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati), la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti, ma dette imposizioni non vincoleranno i creditori non aderenti.

Una terza soluzione negoziale è quella della sottoscrizione, intercorrente tra imprenditore, creditori ed esperto di un accordo che produca gli effetti di cui all'art. 166, comma 3, let. d) e 324 CCII (art. 23, comma 1 let. c). Si tratta, di un accordo che contempla un piano di risanamento dell'impresa, piano che verosimilmente si sostanzierà nell'accordo medesimo. È previsto che con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dia atto del fatto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il comma 2 dell'art. 23 prevede ancora la possibilità che, conclusosi il procedimento, l'imprenditore possa:

- predisporre un piano attestato di risanamento ex art. 56 ccii;
- depositare una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies;
- accedere ad una delle procedure disciplinate dal CCII o all'amministrazione straordinaria (d.lgs. 270/1999 e d.l. 347/2003).

Se lo strumento di superamento della crisi viene individuato nella cessione dell'azienda o di rami di essa, il decreto dirigenziale suggerisce il ricorso a procedure competitive nelle quale all'esperto è assegnato il compito di procedere alla selezione dei potenziali offerenti.

L'art. 17, comma quinto, CCII prescrive che in caso di dialogo sterile con l'imprenditore, documentazione non sufficiente e comportamento dell'imprenditore non collaborativo o assenza di prospettive di risanamento, la procedura si chiude con una duplice comunicazione: una inviata all'imprenditore, ed una inviata al segretario generale della camera di commercio, il quale dispone l'archiviazione della procedura.

3. Il tessuto normativo di cui si è dato sin qui conto rende evidente che lo strumento della composizione negoziata è ancillare rispetto ad un orizzonte di risanamento aziendale. Iastica, sotto questo profilo, è la lettera dell'art. 12, sopra riportata, secondo cui lo strumento è utilizzabile quando *"risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"* ed è funzionale ad *"individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"*.

Il medesimo spirito si coglie nella premessa al d.l. 118/2021, ove si dà conto della necessità di *"introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che la emergenza epidemiologica ... ha prodotto e sta producendo sul tessuto economico sociale"*.

La composizione negoziata presuppone dunque l'esistenza di una impresa che tale possa definirsi, per così dire, "sul campo" e non solo sulla carta.

Tutta la sua disciplina veleggia in questa direzione, dalle sue battute iniziali sino ai possibili epiloghi. Invero: il corredo documentale richiesto contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto (i bilanci, la situazione economia finanziaria aggiornata, a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza, una relazione sull'attività in concreto esercitata, sulle tipologie di difficoltà, un piano finanziario che abbracci i successivi sei mesi, la illustrazione delle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare); la particolare disciplina cui è soggetto il compimento di atti di straordinaria amministrazione o non coerenti con il piano di risanamento; l'acquisizione di un paniere informativo che l'esperto deve conoscere; la necessità per l'esperto nominato di interpellare gli organi di supporto all'impresa; i contenuti del test pratico di cui all'art. 3 comma 2 ccii; la verifica del se le strategie di intervento, oltre ad essere chiare, razionali e condivisibili, siano prospetticamente idonee al superamento delle cause della crisi; l'indagine circa l'effettivo svolgimento di analisi prospettiche di redditività dei flussi finanziari attesi; la verifica della idoneità del piano, anche attraverso stress test, a superare i fattori di rischio di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa; lo studio sulla proiezione dei flussi finanziari posti al servizio del debito; lo scrutinio di coerenza delle proiezioni dei ricavi; la verifica di coerenza della stima dei costi variabili e dei costi di struttura rispetto alla situazione in atto ed ai i dati storici; l'analisi di adeguata considerazione degli investimenti di mantenimento occorrenti; la verifica di coerenza tra la stima degli effetti delle iniziative industriali che l'imprenditore intende intraprendere e le informazioni disponibili; la verifica di ragionevolezza della redditività prospettica, al netto dei costi di dismissione, in caso di dismissione di cespiti.

Insomma, il combinato disposto di tutti questi indici normativi impone di affermare che l'utilizzo della composizione negoziata è pensato, e dunque in questo senso deve essere complessivamente interpretato, come funzionale ad una impresa che viene postulata come effettivamente esistente sul mercato e che abbia la necessità, in vista di una sua auspicata prosecuzione, di risolvere una situazione di crisi che nell'impresa nasce.

3.1. Tutto questo manca nel caso di specie, nel quale invece si prospetta una iniziativa aziendale rimasta "sulla carta", nel senso che l'attività economica organizzata, svolta in maniera professionale e destinata alla produzione o scambio di beni o servizi (id est l'attività di impresa secondo l'art. 2082 c.c.) non si è mai fattivamente declinata.

A ben vedere, è lo stesso ricorso ad affermare questo dato, laddove (pag. 2) si riporta che il ricorrente non ha avuto a disposizione "*le ulteriori somme occorrenti al completamento del centro*", con la conseguenza che il "*si trovava comunque nella impossibilità di avviare l'attività*".

In ogni caso, al netto di queste considerazioni, tutto il corredo documentale depositato, perverso privo di fondamentali documenti, come dichiarato dall'esperto a pag. 2 del verbale del primo incontro (all. 3 del ricorso) depone in questa direzione. Invero, a leggere le carte prodotte, ci si trova al cospetto di una impresa che sembra esistere solo in forza della presenza di una iscrizione nel registro delle imprese: non vi sono clienti, non vi sono fornitori, non viene svolta alcuna attività (emblematica la situazione economico patrimoniale al 31-3-2023, costituente l'allegato n. 7). Anche le dichiarazioni dei redditi depositate danno conto della sola esistenza di una capacità reddituale frutto quasi esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o assimilati, senza alcuna presenza di componenti attive o passive di redditi d'impresa, ed allo stesso modo la visura storica del registro delle imprese documenta, come protocollo significativo, il solo accesso alla composizione negoziata. Singolare, infine, è il dato per cui gli immobili che avrebbero dovuto essere destinati alla creazione della struttura turistica (nell'elaborato peritale a firma dell'Ing. Sarno, costituente il documento 10 dell'allegato 1) sono accatastati come unità residenziali (A\2 ed A\3).

In definitiva, se si prescindesse dal dato formale della iscrizione nel registro delle imprese, ci si troverebbe al cospetto di una situazione in cui di attività imprenditoriale non potrebbe disquisirsi in alcun modo.

È allora evidente come da questo paniere di elementi rampolli infine (e non poteva essere diversamente) un piano di risanamento (allegato 9) che si condensa in una dichiarazione di intenti, in cui le poste attive sono orfane di qualunque documento che possa consentire di ritenerle quantomeno verosimili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Si comunichi

Larino, lì 08.6.2023

Il Giudice
Rinaldo d'Alonzo